



PRESIDENTE: dott. Maurizio Bitetto
prof. Fabio Pizzutilo
dott. Vito Cinquepalmi
dott. Michele Antuofermo
dott. Saverio Vangi
dott.ssa Adriana Adriani
dott. Nunzio Locorriere
dott.ssa Annamaria Laselva
dott.ssa Amalia Santoro

Commissione Studio Finanza di Impresa e Finanza Agevolata

Credito Imposta Mezzogiorno per le società di costruzioni: *definizione di “struttura produttiva” e fruibilità del beneficio fiscale*

La legge n.208 del 28.12.2015, che ha introdotto il cd Credito di Imposta Mezzogiorno, riconoscendo un beneficio fiscale sino al 45% sugli investimenti effettuati in macchinari, impianti e attrezzature, ha destato non pochi dubbi circa l'individuazione della giusta definizione di *struttura produttiva* per le società di costruzioni

Tale dubbio interpretativo era stato sollevato principalmente da fornitori delle stesse società, i quali erroneamente hanno ritenuto che l'acquisto (ad esempio) di escavatori non potesse essere agevolato in quanto non trattasi di beni posti in maniera stabile e perenne nella struttura produttiva.

Il parere, ricevuto in data 27 giugno c.a., invece ha confermato la possibilità per le società di costruzioni di beneficiare dell'agevolazione fiscale anche quando utilizzino e trasportino macchinari ed attrezzature tra i diversi cantieri in essere in base alle esigenze produttive,

fermo restando la sussistenza di tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, previsti e richiesti dalla normativa.

Alleghiamo, di seguito, estratto dell'interpello proposto con relativo parere dell'Agenzia delle Entrate per opportuna conoscenza.

Cordiali saluti

Bari, 05.07.2018

dott. Maurizio Bitetto



Estratto Interpello n. 913-224/2018

Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212

Quesito

“La società istante, rappresenta di operare nel campo delle costruzioni, realizzando immobili civili, commerciali, industriali ed opere pubbliche.

Al fine di potenziare la propria attività, aumentare l'efficienza del lavoro, migliorare la sicurezza dei dipendenti e per far sì che la stessa società possa acquisire ulteriori commesse su territorio pugliese, la stessa intende acquistare due nuovi escavatori, del costo di circa euro 200.000,00, da utilizzare nei diversi cantieri.

A tale riguardo, la società, previa presentazione di domanda telematica, vorrebbe usufruire dei benefici fiscali, previsti dall'articolo 1, commi 98-108, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, fruendo così di un credito di imposta pari al 45% sull'importo dell'investimento che sarà realizzato.

L'istante fa presente che i nuovi escavatori non andranno a sostituire quelli già esistenti e che saranno utilizzati su tutto il territorio della Regione Puglia, sia presso i cantieri già in essere che in quelli futuri, potendo quindi essere anche trasportati da uno all'altro in base alle esigenze operative.

*Considerato che la **norma richiamata non rende esplicito per ciascun settore di attività la nozione di "struttura produttiva"**, l'istante chiede chiarimenti in merito al corretto*

significato da attribuire alla stessa, ovvero se debba intendersi la sede degli uffici amministrativi, ogni singolo cantiere o ancora l'insieme di tutti i cantieri ove si svolge materialmente l'attività di impresa (purché ubicati nei territori assistiti dal beneficio fiscale della norma).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La società ritiene che, nel caso di specie, la "struttura produttiva" deve essere individuata nei singoli cantieri in cui la stessa opera o andrà ad operare, purché ubicati nell'ambito geografico individuato per la fruizione dell'agevolazione, non potendo quindi riguardare la sede amministrativa ovvero un singolo cantiere.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Omissis.. "i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della 'strumentalità' rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta. I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa..." e che "...per espressa previsione normativa, condizione necessaria perché l'investimento sia agevolabile è che i beni siano destinati a strutture produttive situate nel territorio delle aree puntualmente individuate dalla norma..."

Omissis..."In particolare, quanto al citato aspetto del medesimo processo produttivo, occorre avere riguardo alla reale sussistenza di un vincolo di connessione funzionale tra i beni strumentali che si intendono acquisire con l'agevolazione in commento e l'attività svolta presso la sede dell'impresa localizzata nei territori agevolabili (cfr. risoluzioni n. 118 del 22 dicembre 2016 e n. 9 del 10 gennaio 2002).

Invece, quanto al requisito della strumentalità dei beni interessati, è necessario che i costi ed i ricavi agli stessi correlati si inseriscano nella contabilità di una struttura produttiva operante nel territorio a cui l'agevolazione è destinata, affinché nella zona svantaggiata venga effettivamente realizzato l'oggetto dell'attività d'impresa, ossia la realizzazione del concreto risultato economico: il suddetto requisito, infatti, deve essere valutato in funzione

del loro nesso economico-funzionale con una struttura produttiva che "operi" realmente nel territorio svantaggiato.

*Quest'ultimo aspetto assume particolare rilevanza nel caso dei "**cantieri**", che sono luoghi aventi natura temporanea usualmente privi di autonomia funzionale nei quali però trovano effettiva esecuzione talune tipologie di attività (tra cui quella dell'istante): se i medesimi insistono su territori anche diversi, collocati persino al di fuori del perimetro individuato dalla normativa di riferimento per ciascuna area svantaggiata, i presupposti per l'agevolazione sussisteranno a condizione che la loro gestione "operativa", alla quale sono imputati i relativi costi e ricavi, sia localizzata in una delle zone destinatarie dell'agevolazione in quanto "**struttura produttiva**" **autonoma ed unitaria** (cfr. circolare n. 34 del 2016, punto 3, e circolare n. 38 del 9 maggio 2002, punto 4.1).*

Relativamente ai due escavatori oggetto dell'agevolazione, l'istante afferma espressamente che saranno acquistati "nuovi" e che si andranno ad aggiungere a quelli già di proprietà, con ciò risultando pertanto soddisfatti i requisiti di cui ai commi 98 e 99 della legge n. 208 del 2015.

*Relativamente alle modalità e ai luoghi di utilizzo dei suddetti beni, l'istante **afferma che l'attività tipica viene e verrà svolta anche in futuro presso una pluralità di cantieri distribuiti sul territorio pugliese, nei quali verranno spostati in base alle necessità gli escavatori, mentre la sede operativa è collocata a Bari.***

*Sulla base di quanto precedentemente illustrato e del contenuto dell'istanza, si ritiene che i cantieri nei quali verranno impiegati i beni oggetto dell'agevolazione possano essere considerati quali **diramazioni puramente operative dell'unica struttura produttiva aziendale localizzata a Bari**, in una zona pertanto ricompresa nell'ambito territoriale dell'agevolazione in questione, e che sussista una stretta correlazione tra l'impiego degli escavatori e lo svolgimento dell'attività richiesto per riconoscerne la strumentalità, considerando altresì che i beni che verranno acquistati contribuiranno ad ampliare le capacità della struttura produttiva già esistente; quanto al loro utilizzo, **i beni potranno essere spostati solo tra i diversi cantieri che fanno parte della stessa struttura produttiva**, dovendone comunque risultare l'attribuzione, l'utilizzo e il permanere all'interno della medesima da elementi certi e stabili (cfr. circolare n. 38 del 2002, punto 5.6). “*